

Misure premiali e riservatezza nelle procedure di allerta per far emergere subito la crisi

di **Andrea Ferri**

Le misure premiali apporteranno quel “quid juris” in più, in ottica depenalizzante e con esenzione dalle azioni di responsabilità, compensando il disagio reputazionale, che potrebbe emergere all’avvio della procedura di allerta

Mentre si conclude la stesura di questo contributo, ferve il dibattito e l’analisi dei Decreti attuativi della Delega, approvati dal Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2019, con particolare riferimento alla procedura di allerta per l’emersione tempestiva della crisi, vero nocciolo della riforma.

La possibile entrata in vigore senza *vacatio legis* del nuovo articolo 2086 del codice civile, con particolari obblighi in capo all’organo di *governance* sulla gestione della crisi d’impresa, il nuovo collegio sindacale obbligatorio anche nelle micro imprese oltre i due milioni di fatturato, i criteri di determinazione del danno nelle azioni di responsabilità citati nel nuovissimo articolo 377, rappresentano un nuovo postulato a fondamento delle regole di governo dell’impresa.

Su questo immediato step di adeguamento alle norme

comunitarie, ma anche alle regole di buon governo, predicate a piena voce dai commercialisti più acculturati, che da molti anni oramai invitavano i propri clienti a controllarsi per far “star bene” l’impresa, irrompe l’obbligo del controllo di gestione.

Il ruolo dei controlli

Il tema dei controlli è fondamentale ed innalza il livello di professionalità del Cda e del collegio sindacale anticipando il piano di risanamento alla fase di pre-crisi o declino e ponendo l’ambizioso obiettivo di salvaguardare la continuità e, pertanto, la *unit* aziendale.

Dopo dieci anni di crisi dei subprime, l’insuccesso del concordato preventivo in continuità, il più delle volte teso a camuffare una pessima procedura liquidatoria, allorquando l’insolvenza era acclarata, col patrimonio netto azzerato già da alcuni esercizi, ha indotto il legislatore ad obbligare l’imprenditore ad anticipare i

salvataggi aziendali.

Queste regole esistevano già, ma il mancato rispetto provocava misure sanzionatorie ed ipotesi di reato, mentre oggi con il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, le misure premiali previste dovrebbero incentivare l’emersione della vera crisi, alcuni esercizi prima del verificarsi dell’insolvenza.

Il paradigma è rappresentato da un’esdebitazione concessa a chi può realmente risarcire i creditori sino al limite della propria effettiva capacità patrimoniale, in assenza di atti in frode e laddove l’imprenditore sia sfortunato ma onesto concedendogli la “*second chance*”, nel caso in cui si sia attivato per tempo, magari compulsato opportunamente dal collegio sindacale.

Il risultato in termini di esdebitazione e salvataggi di posti di lavoro dovrebbe essere nettamente superiore rispetto ai piani di risanamento attestati nel decennio 2008/2018, garantendo

al Pil del Paese quei risultati che oggi fanno arrancare la ripresa.

La vecchia procedura di allerta

L'impianto della procedura di allerta esiste già nel nostro ordinamento, delineando, in un'ottica *de jure condito*, parallelamente ai redigenti decreti attuativi della Delega, i percorsi di risanamento.

Il concordato preventivo non è più la procedura concorsuale principale e lo strumento da poter adottare, *in primis*, anche ad insolvenza acclarata (quanto meno dopo l'introduzione del Dl 83/2015) e la procedura di allerta si rappresenta attraverso una serie di norme con risvolti di tipo punitivo. Quanto più l'imprenditore si allontana dalla situazione di crisi ed entra in quella di insolvenza, quanto più peseranno sul piano di risanamento le azioni di responsabilità ed i risvolti di tipo penalistico legati all'ingresso tardivo in procedura ed allo svilimento del valore aziendale; questo è stato il teorema del Legislatore prima della riforma Rordorf/Orlando/Bonafede.

Con la riforma, scompare il termine fallimento sostituito da liquidazione giudiziale e ci si addentra in un nuovo mondo di gestione dell'insolvenza.

Se sembrò una riforma epocale quella del Dl 83 del 2012, che dipinse le nuove metodologie di protezione dell'impresa, l'automatic stay, il pre-concordato, il voto all'adunanza dei creditori col silenzio assenso, questa novella porterà ancor più in primo piano il ruolo della cellula aziendale da salvare e preservare, grazie alla procedura di allerta per

l'emersione tempestiva della crisi.

Il Legislatore "estivo" del 2015, forte dei primi dati statistici, fortemente negativi soprattutto sui risultati a consultivo, dell'adempimento e della ripartizione a favore del ceto chirografario, prendendo come riferimento le procedure di concordato preventivo pendenti dinnanzi al Tribunale di Milano, ha stravolto la riforma del 2005/2006

Sulle decisioni di quel Legislatore hanno poi pesato tutti i dati (più recenti) e le notizie sull'abuso (inutile, peraltro, al fine della conservazione della unità aziendale in mancanza di un piano di risanamento) del pre-concordato, varato dal "vecchio" Dl 83 quello del 2012.

Eliminazione di un'impronta vessatoria

Non sono ancora sedimentate le rilevanti modificazioni del Dl 83 del 2015 e, ancor meno quelle del Dl 59 del 2016 e oggi pare intervenire, con la legge delega Orlando/Bonafede, una eliminazione profonda di tutto quel tessuto sanzionatorio – vessatorio che ruota attorno alla procedura di fallimento, sia in termini di azioni di responsabilità sia di bancarotta semplice in capo agli organi di governo e di controllo, se la nuova liquidazione giudiziale viene attivata dal debitore durante la fase di allerta (articolo 25 del Codice).

La Raccomandazione della Commissione europea 2014/135/UE del 12 marzo 2014 poneva agli stati membri l'obiettivo di istituire un quadro giuridico omogeneo che consentisse la ristrutturazione

efficace delle imprese in difficoltà finanziaria e fosse in grado di concedere una seconda opportunità agli imprenditori onesti, promuovendo l'imprenditoria, gli investimenti e l'occupazione e contribuendo a ridurre gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. Si trattava di una nuova determinante tappa lungo il percorso teso all'efficienza ed efficacia delle procedure di risanamento delle imprese in crisi.

Il nostro Legislatore fu compulsato a passare da una concezione punitiva del debitore inadempiente, che determina una sanzione patrimoniale e civile, ad una concezione più di politica economica, secondo la quale ogni responsabilità va soppesata in termini di reale capacità risarcitoria (capienza patrimoniale del debitore che va comunque esdebitato almeno una volta nella vita – cosiddetta "second chance").

Sarà una modificazione enorme sul modo di pensare dei professionisti della crisi e dell'imprenditore che si avvicina al piano di risanamento. È possibile ipotizzare che nessun imprenditore acculturato e virtuoso si "arrampicherà sugli specchi" (tardivamente) per impostare una procedura di concordato in continuità che non sia retta da un piano di risanamento fattibile e sostenibile.

Le misure premiali apportheranno quel "quid juris" in più, in ottica depenalizzante e con esenzione dalle azioni di responsabilità, compensando il disagio reputazionale, che tipicamente potrebbe emergere all'avvio della procedura di allerta.

L'accesso alla procedura di

allerta, presso le Camere di Commercio, all'organismo denominato Ocri, o all'Occ degli Ordini professionali, per le crisi dei soggetti minori, parrebbe garantito da riservatezza e confidenzialità, avverbi che non hanno precedenti in materia giuridica, a dimostrazione della grande attenzione volta dal Legislatore al tema reputazionale.

La composizione assistita

In base all'articolo 12 comma 2 del Codice il debitore, all'esito dell'allerta, o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale, dinanzi all'Organismo della crisi d'impresa.

Potrà anche accedere alla liquidazione giudiziale, senza costi aggiuntivi pre-dedotti e se l'azione sarà tempestiva, permettendo una rapida cessione dell'azienda, con indubbi benefici per i creditori e per i lavoratori, la sua azione di responsabilità sarà calmierata ed adeguata ai benefici arrecati.

Se poi si sarà attivato, senza indugio, al paventarsi di quegli indici di crisi che segnalano "la richiesta di aiuto" allora sarà esentato da ogni sanzione civile e penale, connessa alla successiva insolvenza, questo almeno traspare dal tenore dell'articolo 25 del Codice.

Se quell'imprenditore si è rivolto per tempo all'Ocri, è probabile che abbia già risolto la sua crisi con un semplice piano attestato ex articolo 67 Lf, oppure con un accordo di moratoria 182-septies con i principali istituti di credito, o in ultima istanza un 182-bis.

Oppure, sempre nell'ambito della procedura di allerta, che già prevede una prima attestazione sulla veridicità dei dati contabili, potranno essere avvalorate, *rectius*, deliberate, singole mediazioni (falcidie o postergazioni) con singoli creditori. In questi aspetti, l'allerta presenta molte analogie con gli accordi di moratoria del 182-septies Legge Fallimentare.

Probabilmente il numero di concordati preventivi subirà un'ulteriore, brusca frenata (già innescata dal Dl 83/2015) ed aumenteranno gli accordi di ristrutturazione del debito.

L'esenzione da azioni di responsabilità per amministratori e sindaci, la non assoggettabilità ad ipotesi di reato di bancarotta semplice, nel caso in cui la procedura di allerta sia stata attivata per tempo inducono a ritenere fondamentale la gestione di una pre-crisi o declino, volta a dirimere le questioni di governance strategica emerse in sede di articolo 2381 Cc (piano di risanamento).

È sempre il *business plan* a determinare le scelte imprenditoriali, abbinato al controllo di gestione, budget e *forecast* degli esercizi a venire, monitorati con i consultivi, unitamente alla gestione di tesoreria ed al rendiconto finanziario; questi sono i processi aziendali ed amministrativi, che la riforma vuole rendere, di fatto obbligatori. Se qualche dato o *ratios* distorge, se l'Ebidta va in diminuzione costantemente, allora il 2381 Cc permette di trasformare, in abbinamento al 2486 Cc, ed all'articolo 152 Lf, il *business plan* in piano di risanamento trasferendo tutti gli strumenti di

risoluzione della crisi all'interno della nuova fase di allerta, nell'ambito dei poteri-doveri dell'organo di governo societario.

Alcuni interrogativi

Ma altri sono i veri interrogativi una volta che l'imprenditore si sia rivolto all'Occ delle camere di commercio, l'Ocri, sarà in grado, il mediatore della crisi (composto da un collegio di tre professionisti, uno nominato dalla Cciaa, l'altro dal presidente del Tribunale delle Imprese e l'altro dalla associazione di categoria competente, "pescati" dall'articolo 28 Lf ora, e poi dall'albo dei curatori e dei commissari nazionale) di tranquillizzare gli stakeholders di una società ancora sana, in difficoltà economica finanziaria, ma perfettamente *in bonis*, in continuità aziendale?

E ancora: riuscirà l'Organismo di mediazione della crisi, a contenere "l'ebrezza da alta quota", che inevitabilmente colpisce in una situazione così complicata, dove il sottile filo che divide la perdita della continuità aziendale dalla crisi e dal declino, necessita di alte professionalità aziendalistiche, volte a dirimere tensioni anziché crearne?

Non si tratta di gestire un moribondo in un concordato depositato al sorgere dell'insolvenza o di un esercizio provvisorio fallimentare, ma di un soggetto sano che ha preso l'influenza; è evidente come lo strumento per la risoluzione non può essere il bisturi, ma solo il misurino della febbre e pochi antiinfluenzali, ben calibrati al caso di specie.

Il rischio che "falsi positivi" siano posti all'attenzione degli

esperti dell'Ocri è tangibile e sarà necessaria una grande competenza e professionalità per evitare danni reputazionali in tale delicata fase della continuità aziendale.

Il nuovo articolo 2086 del Cc, che rende obbligatorio il controllo di gestione, con *budget* e *forecast* rapportati, a consultivo, al bilancio d'esercizio, anche per i piccolissimi imprenditori sotto soglia di fallibilità (rectius liquidazione giudiziale), amplifica gli effetti dell'allerta, anticipando, quale *mission* del Cda, l'emersione tempestiva della crisi.

Camere di commercio e ordini

Spiace che nella versione definitiva approvata dal Senato la procedura di allerta sia stata affidata agli Organismi di composizione della crisi delle Camere di commercio, anziché agli Ordini professionali, come era indicato nella versione alla Camera. Gli Ordini professionali stanno alacremente lavorando, processando ogni giorno numerose pratiche di sovraindebitati che sottopongono al gestore della crisi piani di risanamento complessi ed articolati, fornendo una prestazione professionale qualificata mediante una formazione altamente specializzata.

Senza pretese di presunzione e senza nulla togliere al loro operato, non si comprende come la Camera di Commercio, forse per un *trait d'union* col registro imprese, replicando l'esperienza francese della "*procedure d'allerte*" che si svolge al Tribunale delle imprese che ne detiene anche il registro, possa sopperire alle

competenze professionali ed organizzative degli Occ degli ordini professionali.

Le Camere di commercio dovranno operare, probabilmente, in stretto contatto con l'Organismo degli ordini professionali, naturale bacino di professionisti con esperienza "sul campo" e nel territorio sede delle imprese, generando i futuri iscritti all'albo nazionale dei curatori e dei commissari tenuto presso il ministero della Giustizia, auspicando che nella formazione di tale albo, sia data priorità ai soggetti indicati all'articolo 28 della legge fallimentare punti a e b (dottori commercialisti ed avvocati).

Rapporto fra crisi e perdita della continuità aziendale

Si è molto discusso, in occasione dei lavori della commissione Rordorf ed in ambito di lavori parlamentari, sulla definizione di crisi.

Tale definizione è carente nella legge fallimentare.

All'articolo 160 Lf il Legislatore, riferendosi all'imprenditore "che si trova in stato di crisi", senza specificarne la portata, ha individuato i requisiti oggettivi per accedere alla procedura di concordato, precisando, altresì, che per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.

Solo nel codice civile, all'articolo 2467, si intravede una definizione assimilabile alla nozione di crisi, laddove si fa riferimento all'obbligo di restituzione dei finanziamenti soci postergati ossia quelli "in qualsiasi forma effettuati che sono stati concessi in un momento in cui, ...risulta un eccessivo squilibrio

dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto" nozione, quest'ultima, assimilabile al rapporto debito/*equity* che rappresenta il classico *ratios* di bilancio, denominato quoziente di indebitamento, che misura la difficoltà economica – finanziaria dell'impresa.

Nel documento del Cndec del 2015, la definizione di crisi richiama quella tipicamente Zappiana: «una perturbazione o improvvisa modificazione di un'attività economica organizzata, prodotta da molteplici cause ora interne al singolo organismo ora esterne ma comunque capaci di minarne l'esistenza o la continuità» (Gino Zappa La produzione nell'economia delle imprese 1957).

La teoria zappiana, se non intende affermare compiutamente il concetto di organismo da assegnare all'azienda, pure ne assimila e ne condivide il presupposto della unitaria coordinazione dei mezzi disponibili per il raggiungimento di un obiettivo comune; in sostanza, con lo Zappa si afferma la teoria sistemica dell'azienda, poiché ne individua i componenti e ne richiede la coordinazione per il raggiungimento di un fine preordinato: il soddisfacimento dei bisogni umani.

Queste correlazioni cinetiche tra gli equilibri aziendali dovrebbero avvertire coloro che hanno la responsabilità del governo dell'impresa in merito all'importanza di presidiare tutte e tre le condizioni di equilibrio, anche quelle che, talvolta, per il loro carattere di immaterialità, non appaiono subito evidenti, come la condizione finanziaria.

I CRITERI PER INDIVIDUARE LA CRISI

Principio di revisione 570 (ISA Italia)

OIC 6 (ma anche OIC 1,11 e 5)

IAS 1

Documento Banca d'Italia, Consob e Isvap del 6 febbraio 2009 e comunicazione n. 9012559

Principi contabili dottori commercialisti e norme codicistiche, *in primis*, l'articolo 2423-bis del codice civile.Monitoraggio del patrimonio netto - *impairment test* sugli *intangibles* quali marchi, brevetti ma anche sulla valutazione del magazzino, dei crediti, degli immobili industriali

Valutazione del ciclo di tesoreria collegato con le singole componenti del CCN (attività correnti-passività correnti)

Monitoraggio del rendiconto finanziario almeno ad un anno in abbinamento col *business plan*Continuità fisica dell'azienda >(vitalità) - i contratti, i clienti, la rete vendita, i processi, il *know - how*; gli *intangibles* sono attivi ed hanno un valore?

Indici di bilancio, se palesemente incoerenti col business e valutativi dello squilibrio economico finanziario

Misurazione dell'EBIDTA (generato e prospettico): per la garanzia di sostegno di qualsiasi piano di ristrutturazione del debito si vada ad ipotizzare, nella logica di un adeguato indice di copertura delle passività, l'EBIDTA dovrebbe avere un valore di 1,3-1,5 rispetto al DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*). Tale rapporto utilizza il servizio del debito quale capacità di rimborso delle quote di capitale a breve e a medio lungo termine e la totalità degli interessi pagati sulle passività aziendali; questo nell'assunto che vi sia adeguata capacità di copertura a breve con l'autoliquidante

il *Debt Service Cover Ratio* (DSCR) è pari al rapporto, calcolato per ogni periodo dell'orizzonte temporale previsto per la durata dei finanziamenti, fra il flusso di cassa operativo dell'impresa (per semplificazione assimilato al valore EBITDA) ed il servizio del debito comprensivo di quota capitale e quota interessi

DSCR = FCO / Dft + It (volto a determinare se i flussi di cassa sono diventati insufficienti per servire il Debito).

Dove: FCO = flusso di cassa operativo relativo all'esercizio t-esimo, Dft = quota capitale da rimborsare nell'esercizio t-esimo, It = quota interessi da corrispondere nell'esercizio t-esimo

Il valore esuberante, rispetto a 1, auspicabile intorno all'1,3/1,5 permette, per la differenza, il pagamento dei dividendi agli azionisti

Rapporto tra PFN ed EBITDA

In termini più pratici, la crisi rappresenta una fase di squilibrio economico – finanziario, che è in grado, se non affrontata, di mettere a repentaglio la continuità aziendale.

Le tre condizioni di equilibrio aziendale: *i)* economica, *ii)* finanziaria e *iii)* patrimoniale, vanno tenute nella massima considerazione da parte degli organi di *governance* e di controllo, i quali dovranno considerare l'unitarietà delle oscillazioni, come se fossero aggregate in un unico contenitore.

La perdita di marginalità che origina il disequilibrio economico nel tempo, falciando il capitale netto ed intacca la solidità patrimoniale dell'azienda. Inizia in tal modo a disgregarsi l'equilibrio patrimoniale, con un conseguente

incremento dell'indebitamento.

Il disequilibrio finanziario e patrimoniale, originato solitamente dal disequilibrio economico, provoca indirettamente un ulteriore aggravamento del conto economico, mediante l'incremento degli oneri finanziari.

La patologia è rappresentata dai seguenti valori apicali negativi: *i)* il patrimonio netto azzerato *ii)* il *cash flow* azzerato. Insomma per definirla semplicemente, per i giuristi, è l'insolvenza prospettica o futura.

Prima di arrivare alla fase di *stand still* con i creditori, quando iniziano le trattative per risolvere la crisi, come può il consiglio di amministrazione determinare la *dead line* oltre la quale la delibera di cui all'articolo 152 Lf., che, come

detto, può considerarsi atto di ordinaria amministrazione, sarebbe tardiva?

Occorre rapportarsi a criteri di tecnicità contabile e ragionieristica quali quelli indicati nello schema in pagina.

L'indice misura la sostenibilità del debito aziendale in base *alcash flow* lordo prodotto dalla gestione. È importante che l'indicatore assuma valori contenuti in termini assoluti: in questo caso si metterebbe in evidenza una sostanziale capacità dell'azienda a sostenere il rimborso dei debiti finanziari indicati nella PFN, tra le quali compaiono le quote di rimborso dei debiti di finanziamento a lungo termine attraverso la generazione di flussi reddituali operativi caratteristici lordi indicati nel valore

dell'EBITDA. (Fondazione nazionale Dottori commercialisti documento 15 settembre 2015, La posizione finanziaria netta quale indicatore alternativo di performance).

Ciò è dovuto al fatto che, qualora non si verificano variazioni del capitale circolante e, dunque, nei crediti verso clienti e dei debiti verso fornitori, la configurazione reddituale EBITDA esprime una misura indicativa sintetica dei flussi di cassa operativi generati dalla gestione caratteristica che possono, dunque, essere utilizzati al servizio degli impegni finanziari assunti.

Si rivela, pertanto, un indicatore di reddito fortemente utilizzato nella pratica professionale e nella valutazione sintetica della capacità di generare flussi finanziari operativi di un progetto di investimento di un'azienda, soprattutto se finanziato con capitale di terzi.

Nella legge delega 155/2017 erano indicati alcuni indici, mentre nei decreti attuativi si demanda al Cndc l'emanazione successiva di indici settoriali.

Nel presente contributo si vuole annotare, secondo la miglior tecnica aziendale, i *ratios* che evidenziano, secondo certi range comparativi tra esercizi di bilancio, gli allarmi contabili (cosiddetti *early warnings*) che possono far attivare la deliberazione dell'articolo 152 Lf.

Indici di efficienza e regolarità gestionale

Nel Codice della crisi e dell'insolvenza gli articoli che interessano la procedura di allerta per l'emersione tempestiva della

crisi sono, oltre all'articolo 2 che definisce lo stato di "crisi" quale "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate", gli articoli dal 12 al 25.

Ecco in rapida rassegna gli elementi basilari su cui verterà il lavoro degli esperti dell'Ocri, Organismo di composizione della crisi che sarà istituito presso la Camera di Commercio.

L'articolo 12 (Nozione, effetti e ambito di applicazione) definisce gli strumenti di allerta individuandoli negli oneri di segnalazione da parte dei soggetti di cui ai successivi articoli 14 e 15 (rispettivamente il collegio sindacale ed i creditori qualificati), finalizzato, unitamente agli obblighi organizzativi in capo all'imprenditore di cui al nuovo 2086 del codice civile, alla tempestiva rilevazione e risoluzione dello stato di crisi dell'impresa.

Al punto 3 viene sancita l'impossibilità di sciogliere i contratti pendenti stabilendo una netta linea di demarcazione col concordato in bianco.

L'articolo forse più significativo, quale *trait d'union* con l'art. 2, che definisce lo stato di crisi, è l'articolo 13 che definisce gli indicatori (o gli indici) che sanciscono l'inizio della crisi.

Con un brusco cambiamento di rotta spariscono gli indici grossolanamente definiti nella legge delega, per far spazio a tre nuovi macro indici:

› Il rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e

attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi;

› Vengono altresì evidenziati, quali sintomi di crisi, i reiterati e significativi ritardi nei pagamenti, anche evidenziati al successivo articolo 24, quello delle misure premiali i) debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 gg per ammontare superiore al 50% del monte totale ii) debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 gg per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti elabora, con cadenza almeno triennale, gli indicatori di squilibrio reddituale, patrimoniale e finanziario.

Al terzo comma troviamo ancora una volta la figura "dell'attestatore", per quell'imprenditore che, ritenendo gli indicatori non consoni al proprio "business", vuole far certificare il proprio stato di crisi.

L'indicazione di questi indici, ritenuti basilari, al fine degli indicatori di crisi, sono: il rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi.

Sono spariti gli indici sopra richiamati riportati sulla Legge delega.

Attività degli organi di controllo

L'articolo 14 del Codice regola l'attività degli organi di controllo, del revisore contabile e della società di revisione nel monitoraggio degli adeguati assetti organizzativi dell'impresa, della sussistenza dell'equilibrio economico e finanziario, del prevedibile andamento della gestione nonché dell'obbligatoria

INDICI, SIGNIFICATIVI E RAPPRESENTATIVI DELLA "SALUTE" DEL BUSINESS

1) Rapporto debt/equity

2) Liquidità primaria attività correnti/pass correnti= maggiore di 1

3) Rotazione dei crediti. Pensiamo alla grande distribuzione rispetto ad un'azienda manifatturiera. Non è pensabile elaborare un unico benchmark di riferimento. Indice di rotazione = Vendite / (Crediti commerciali To + Crediti commerciali T1) / 2 Indica il numero di volte in cui lo stock dei crediti si rinnova in un anno. Un valore alto è positivo = un dato accettabile per un'azienda manifatturiera è 3.

4) Rotazione dei debiti che è l'indice che più si avvicina al DEBT SERVICE COVER RATIO. Indice di rotazione = (acquisti merci B6 + Costi servizi B7) / (debiti commerciali To + Debiti commerciali T1)/2

Indica il numero di volte che lo stock di debiti vs fornitori si rinnova in un anno

Un valore alto è positivo = un dato accettabile per un'azienda manifatturiera è 3.

5) DEBT SERVICE COVER RATIO

DSCR = FCO / Dft + It (volto a determinare se i flussi di cassa sono diventati insufficienti per servire il Debito). Dove: FCO = flusso di cassa operativo relativo all'esercizio t-esimo, Dft = quota capitale da rimborsare nell'esercizio t-esimo, It = quota interessi da corrispondere nell'esercizio t-esimo

Il valore esuberante, rispetto a 1, auspicabile intorno all'1,3/1,5 permette, per la differenza, il pagamento dei dividendi agli azionisti

6) PFN/EBIDTA

7) CCN= att corr - pass corre = (margine di tesoreria)

8) Equity/attività totali

9) Equity-attività immobilizzate= margine di struttura

segnalazione all'organo amministrativo dell'esistenza di fondati indizi di crisi.

La segnalazione va inoltrata tramite posta elettronica certificata indicando un congruo termine non superiore a trenta giorni entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine agli idonei provvedimenti da adottare.

In caso di impasse, trascorsi sessanta giorni, dovrà essere informato l'Ocri, fornendo ogni elemento utile per le sue determinazioni.

Al fine di evitare, in via preventiva, future cessazioni forzate dall'incarico anche ritorsive, al comma tre si specifica che la segnalazione non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico.

I creditori qualificati

All'articolo 15 il Legislatore affronta il tema spinoso dei creditori qualificati, Erario in primis, troppe volte disinteressati

dall'agonia del debitore, incantato da penose rateizzazioni decennali sullo scaduto, per poi giungere al fallimento con totale falcidia della massa a scapito dei privilegi fiscali.

Le disposizioni di questo articolo mirano, *in primis*, ad impedire che imprese "malconce" restino sul mercato, prive di ogni forza contrattuale col mondo bancario, bersaglio delle irrogazioni di sanzioni di Equitalia ma, al contrario, ripristinino i normali flussi di cassa necessari alla restituzione del debito. Un'impresa sana regala Pil e occupazione al Paese, un'impresa decotta non può competere, soprattutto nei mercati esteri, perché manca la liquidità per alimentare la rete vendita, approvvigionare il magazzino, pagare regolarmente dipendenti e fornitori strategici.

Il comma 1, proprio per fungere da deterrente e per compulsare i funzionari pubblici virtuosi, sancisce l'inefficacia del titolo di

prelazione spettante sui crediti di cui sono titolari l'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione per l'Agente per la riscossione delle imposte nel caso in cui non sia stato notiziato il debitore in merito alla circostanza che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo indicato nel successivo comma 2.

Con tale comunicazione il debitore deve essere avvertito che, entro i successivi 90 giorni, potrà estinguere o regolarizzare per intero il proprio debito o se per l'Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito.

Il debitore verrà, altresì, reso edotto circa la possibilità, nel medesimo termine, di presentare istanza di composizione della crisi o domanda per l'accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Verrà, infine, informato che, in difetto

QUANDO L'ESPOSIZIONE DEBITORIA È RILEVANTE

Agenzia delle entrate, quando l'ammontare del debito scaduto e non versato per Iva sia pari ad almeno il 30% del volume di affari risultante dalla liquidazione periodica ex articolo 21 bis del Dl 31 maggio 2010 n. 78 e non inferiore a 25.000 euro per volume di affari da dichiarazione Iva relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore ad euro 50.000 fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a 100.000 oltre i 10.000.000 di euro.

Inps quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;

L'Agente per la riscossione, quando la somma dei crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali 500.000 euro e per le imprese collettive 1.000.000 di euro.

(quindi mancata regolazione del debito pregresso e/o mancata presentazione dell'istanza) il creditore qualificato dovrà farne opportuna segnalazione all'Ocri, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.

Il successivo II comma individua le soglie, oltre le quali, l'esposizione debitoria deve essere considerata rilevante, suddividendola per soggetti titolari del credito (si veda lo schema riportato in pagina).

Scaduto il termine di 90 giorni senza che il debitore abbia regolarizzato il proprio debito col pagamento o con la rateizzazione prevista dall'articolo 3-bis del Dl 18 dicembre 1997 n. 462, o di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi all'Ocri, o domanda per l'accesso ad una procedura di risoluzione della crisi, i creditori qualificati devono segnalare senza indugio il debitore all'Ocri.

Sono esentati dalla segnalazione se il debitore documenta di essere titolare di crediti d'imposta o di altri crediti verso la Pubblica amministrazione risultanti dalla piattaforma telematica per il rilascio delle certificazioni predisposta dal Mise, per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso

il creditore pubblico qualificato.

L'organismo di composizione della crisi

L'articolo 16 introduce il capo II definendo l'Ocri come l'organismo che opera tramite il referente, individuato nel segretario generale della Camera di commercio e nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, ed il collegio degli esperti. L'organismo ha il compito di ricevere le segnalazioni, di gestire il procedimento di allerta e di assistere il debitore, nel procedimento di composizione assistita della crisi.

L'articolo 17 (Nomina e composizione del collegio) precisa che ricevuta la segnalazione o l'istanza del debitore, il referente provvede senza indugio a darne notizia agli organi di controllo della società, se esistenti, ed a nominare una terna di esperti, uno designato dal Presidente del Tribunale delle Imprese, uno nominato dal presidente della Camera di commercio ed uno designato dall'associazione di categoria rappresentativa del settore di riferimento del debitore.

All'articolo 18 viene normata l'audizione del debitore che deve avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione

o dell'istanza del debitore davanti al collegio di esperti nominato alla presenza del collegio sindacale per l'audizione in via riservata e confidenziale

Il collegio una volta sentito il debitore delibera l'archiviazione del caso se non sussistono elementi che comprovino lo stato di crisi oppure individua le possibili misure per porvi rimedio e fissa un termine entro cui il debitore deve riferire per la loro attuazione.

Se il debitore non assume alcuna iniziativa entro il termine stabilito, l'Ocri informa con breve relazione scritta il referente che ne dà immediata notizia agli autori della segnalazione.

Il procedimento di composizione

L'articolo 19 introduce il capo III, e determina i tempi della composizione assistita della crisi.

Il collegio degli esperti fissa un termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi solo a fronte di positivi riscontri nelle trattative, al fine di pianificare una soluzione concordata della crisi, incaricando un relatore.

Nel più breve tempo possibile viene acquisita dal debitore una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei crediti e delle cause di prelazione.

Nel caso in cui il debitore dichiara che intende presentare una domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione del debito di apertura della procedura di concordato preventivo, il collegio degli esperti provvede, su

domanda del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali.

L'accordo con i creditori deve essere redatto per iscritto e va depositato presso l'Ocri e non è consultabile da parte di soggetti diversi da quelli che lo hanno sottoscritto (stackholders). L'accordo produce gli stessi effetti del piano attestato di risanamento e su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori, può essere iscritto presso il registro delle imprese competenti.

In base all'articolo 20 (Misure protettive) dopo l'audizione di cui all'articolo 18, il debitore può richiedere le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso.

La durata iniziale non può essere superiore a tre mesi e può essere prorogata fino al termine massimo di nove mesi a condizione che gli esperti attestino che sono stati compiuti passi significativi nelle trattative.

Durante il procedimento di composizione assistita della crisi e fino alla sua conclusione il debitore può chiedere al giudice competente che siano disposti il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile e la non operatività della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma e 2545-duodecies del codice civile.

All'articolo 21 viene normata la conclusione del procedimento, allo scadere del termine di cui all'articolo 19, cioè di nove mesi, nel caso in cui non sia stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane uno stato di crisi, e l'Ocri invita il

debitore a presentare l'accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 37 nel termine di 30 giorni.

Gli atti relativi al procedimento ed i documenti acquisiti dall'Ocri possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.

All'articolo 22 viene delineato il percorso che permette la segnalazione dell'insolvenza al Pubblico ministero, nel caso in cui il debitore non compaia per l'audizione o, dopo l'audizione, non depositi l'istanza di cui all'articolo 19 o non acceda ad una delle procedure di risoluzione della crisi.

Il Pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia dell'insolvenza esercita, tempestivamente e comunque entro sessanta giorni dalla sua ricezione, l'iniziativa di cui all'articolo 38 comma 1.

Le misure premiali

All'articolo 23 viene brevemente sancito il criterio di attribuzione del compenso all'Ocri, mentre all'articolo 24 il Legislatore stabilisce il criterio della tempestività, essenziale per l'accesso alle misure premiali.

L'iniziativa del debitore non è tempestiva se avviene oltre il termine di sei mesi dall'avverarsi delle soglie pattuite dall'articolo 19.

Le misure premiali concludono, all'articolo 25 il capo III, stabilendo che, in caso di atteggiamento tempestivo di cui all'articolo 24, da parte dell'imprenditore, ha diritto ai seguenti benefici, cumulabili tra di loro:

- › Durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti fiscali sono ridotti alla misura legale;
- › Le sanzioni tributarie sono ridotte alla misura minima;
- › Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà allo scaturire della procedura concorsuale successivamente adottata;
- › La proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo è pari al doppio di quella che il giudice può attribuire se l'Ocri non ha rilevato una situazione di insolvenza;
- › Non sono ammissibili dal Giudice delegato al concordato preventivo depositato dal debitore, le proposte concorrenti se il piano assicura il pagamento almeno del 20 % dei creditori chirografari;
- › Se il danno cagionato nell'ambito dei reati commessi dall'imprenditore di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341 comma 2 lettere a e b, è di speciale tenuità, non è punibile se ha tempestivamente presentato istanza all'Ocri o ha depositato una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza. Fuori dai casi di speciale tenuità la pena è ridotta fino alla metà quando la proposta prevede il soddisfacimento di almeno il 20% dei creditori chirografari ed il danno complessivo non supera la somma di 2.000.000 di euro. ●